



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEGLI ESERCIZI TRADIZIONALI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

TITOLO PRIMO: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1 – Principi e finalità

Il Comune di Castelnuovo del Garda, attraverso il presente regolamento, intende promuovere, valorizzare e sostenere, negli ambiti di propria competenza, le attività economiche – commerciali ed artigianali tradizionalmente situate in tutto il territorio comunale, che presentino un intrinseco valore storico, culturale, artistico e architettonico e che, quindi, costituiscono una risorsa preziosa per il Comune in quanto testimonianza della storia, della cultura, dell'arte e della tradizione imprenditoriale.

Gli esercizi sopra individuati possono ritenersi come un bene di interesse collettivo, parte del patrimonio di Castelnuovo del Garda e in quanto tali meritevoli di tutela.

La finalità del presente Regolamento è anche quella di consentire agli operatori economici di tramandare i loro caratteri originari, i valori e le tradizioni che tali esercizi rappresentano.

Per tale motivo, gli esercizi sopra individuati, qualora in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, possono acquisire il titolo di bottega storica e quindi accedere all'albo delle botteghe storiche istituito dal Comune.

Art. 2 – Status di “bottega storica”

Possono acquisire lo status di bottega storica o attività economica storica le seguenti categorie di attività:

- gli esercizi commerciali, ricettivi ed artigianali,
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- gli operatori di commercio su area pubblica,
- le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, le farmacie ed edicole,

che abbiano sede operativa all'interno del territorio comunale e che presentino i requisiti enunciati in questo Regolamento.

Art. 3 – Albo delle botteghe storiche

Il Comune di Castelnuovo del Garda si impegna ad istituire un Albo delle Botteghe e delle attività economiche storiche al quale le attività sopra descritte possono essere iscritte previo accertamento dei requisiti indicati. L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico e l'adesione ad esso è volontaria e gratuita.

L'Albo sarà aggiornato annualmente a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai titolari delle imprese in possesso dei requisiti disposti dal presente Regolamento. Ogni anno, a decorrere dal 2021, verrà riconosciuto il titolo di Bottega storica alle nuove imprese che presenteranno istanza di adesione.

TITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BOTTEGA STORICA PER ANZIANITA'

Art. 4 – Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo di bottega storica per anzianità

Ai fini del presente regolamento, il titolo di Bottega storica per anzianità può essere riconosciuto agli esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operatori del commercio su area pubblica,



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

imprese artigianali, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, farmacie, edicole, cinema ed altre attività economiche che:

- **abbiano la propria sede all'interno del territorio comunale,**
- **trattino lo stesso genere merceologico** (vendita o produzione della stessa categoria di prodotti o servizi: da intendersi nel commercio come stessa sottocategoria di prodotti, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come la stessa tipologia di cibi e bevande somministrata in modo esclusivo o prevalente, per le imprese artigiane come la stessa attività prevalente ad es. barbiere, calzolaio ecc.);
- **siano ubicati nello stesso locale** (inteso come stesso numero civico. Sono consentite modiche o ampliamenti di locali. Il trasferimento di sede, con conseguente variazione del numero civico, è consentito solo all'interno del medesimo Comune e se sono mantenuti i requisiti relativi alla continuità della conduzione di cui al punto seguente);
- **abbiano una continuità di conduzione da almeno 40 anni** (il periodo di 40 anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione dell'iscrizione all'Albo. Ai fini del calcolo vengono conteggiati gli eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività ed eventuali affidamenti in gestione a terzi per un periodo non superiore a 5 anni).

L'anzianità è assegnata avendo esercitato la medesima attività per 40 anni, anche se con denominazioni, insegne o gestioni diverse, **purché siano state mantenute nel tempo le caratteristiche originarie.**

Art. 5 – Parametri riferiti alla titolarità della conduzione

L'anzianità riferita agli esercizi, viene assegnata avendo esercitato la medesima attività per 40 anni in proprio o mediante subingresso per:

- Successione ereditaria: eredi legittimi, tutori legali degli aventi diritto;
- Cessione d'azienda tra coniugi, tra parenti diretti in linea retta col titolare o tra affini fino al 3° grado;
- Conferimento d'azienda in società di persone o di capitali;
- Acquisti a titolo originario o derivato (compravendita, locazione ecc.);

TITOLO TERZO: MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL TITOLO

Art. 6 – Riconoscimento titolo

Per ottenere il titolo di Bottega storica per anzianità ed accedere quindi all'Albo, il titolare o un rappresentante legale dell'esercizio deve presentare una domanda sul modello predisposto dal Comune e facilmente scaricabile dal sito internet del Comune.

La domanda, debitamente compilata, deve essere sottoscritta dall'attuale titolare dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso.

Il titolare dell'esercizio dovrà aver cura di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a) Una relazione illustrativa in cui siano descritte le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici; le peculiarità architettoniche, di arredo e di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;
- b) Una scheda documentaria in cui siano indicati:



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

- La denominazione dell'esercizio e le attività svolte;
- La data di prima autorizzazione o di prima apertura dell'attività;
- La data, anche approssimativa, a cui risale l'attuale insegna;
- Una descrizione dell'attività svolta e delle attività produttive, turistiche e culturali;
- Fotografie a colori che riprendono l'insegna, i locali di svolgimento dell'attività e le sue pertinenze;
- Ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta.

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Castelnuovo del Garda entro il termine delle ore 12:00 del 30 aprile di ogni anno mediante le seguenti modalità:

Consegnate a mano direttamente al Protocollo Generale del Comune di Castelnuovo del Garda;

Inviare all'indirizzo di posta certificata castelnuovodg@legalmail.it;

Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e vincoli di cui al presente Regolamento.

Art. 7 – Valutazione delle domande

Le domande saranno valutate dagli Uffici comunali competenti. A tal proposito verrà istituita una Commissione Comunale con il compito di valutare le istanze pervenute, richiedere all'interessato l'eventuale documentazione mancante ed acquisire informazioni integrative.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo precedente, verranno in particolare presi in considerazione anche gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quant'altro conservato in originale legati all'attività svolta che testimonino la durata nel tempo dell'attività;

L'esito della valutazione sarà comunicato all'interessato che ha fatto domanda di inserimento nell'Albo delle Botteghe storiche.

Art. 8 – Iscrizione all'Albo

Il riconoscimento del titolo di Bottega Storica determina l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche del Comune di Castelnuovo del Garda.

L'ammissione all'Albo comporta la possibilità per gli esercizi storici di:

- utilizzare l'apposito marchio (nelle targhe, insegne, nelle pubblicità ecc.);
- fruire delle agevolazioni e dei benefici di cui al presente regolamento.

L'Albo potrà essere integrato in qualsiasi momento a seguito di istanza di iscrizione operata dai soggetti interessati.

Art. 9 – Subingresso in locali già iscritti all'Albo

In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purché permangano i requisiti prescritti nel presente Regolamento, il subentrante può mantenere l'iscrizione mediante apposita comunicazione al Comune, nella quale dichiarare di accettare le condizioni previste nel Regolamento.

Art. 10 – Targa distintiva

A tutte le imprese riconosciute come Bottega storica ed inserite nell'Albo, ai fini della loro pubblica identificazione, viene assegnata una targa distintiva o apposito attestato che comprova l'appartenenza all'Albo. Ciascuna attività dovrà pertanto esporre la targa/attestato all'esterno dell'attività entro 60 giorni dalla consegna della stessa/o.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

TITOLO QUARTO: AGEVOLAZIONI E BENEFICI

Art. 11 – Agevolazioni e benefici

Per tutte le attività iscritte all'Albo, il Comune di Castelnuovo del Garda ha la possibilità di riconoscere misure di agevolazione tributaria per quanto di propria competenza in materia di IMU, TASI, TARI e ICP (imposta di pubblicità), coerentemente con la normativa a livello regionale.

L'Amministrazione Comunale, oltre a quanto disposto sopra, può prevedere iniziative promozionali, volte ad aumentare la conoscibilità delle attività, a migliorare la visibilità e l'accesso. In particolare, potrà adottare una o più delle seguenti agevolazioni:

- a) Interventi in materia di segnaletica stradale volti a migliorare le condizioni di visibilità ed accessibilità degli esercizi, compatibilmente con le esigenze generali;
- b) Promozione di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e iniziative di valorizzazione degli esercizi;

L'Amministrazione Comunale può, inoltre, stabilire, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categorie del settore.

Le agevolazioni di cui al presente articolo devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali.

Per beneficiare di tali agevolazioni fiscali, l'impresa, sia persona fisica che giuridica, deve essere in regola con il pagamento dei tributi locali nei 5 anni fiscali precedenti alla data di richiesta dell'agevolazione stessa. In sede di presentazione della domanda per ottenere il titolo di Bottega storica, il beneficiario dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in regola con il pagamento dei tributi locali.

Art.12 – Condizioni e vincoli

L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni che il titolare si impegna a:

- Proseguire l'attività nella stessa sede e con le medesime modalità;
- Non modificare mostre, arredi, vetrine e insegne alla ditta in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie e le opere di restauro;
- Comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione;

Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo.

TITOLO QUINTO: CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13 – Vigilanza

L'Amministrazione Comunale può disporre ispezioni e controlli ai locali oggetto del presente regolamento al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Albo. I controlli potranno essere effettuati anche per verificare, una volta avvenuta l'iscrizione all'Albo, il mantenimento dei requisiti prescritti nel presente Regolamento.

Art. 14 – Cancellazione dall'albo

La cancellazione dell'impresa dall'albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a. Per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'albo;



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

- b. Per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più requisiti di cui al presente regolamento;
- c. Per l'inosservanza delle condizioni e dei vincoli di cui al presente regolamento;
- d. Per cessazione dell'attività commerciale;

La cancellazione dall'albo inoltre potrà avvenire su volontà espressa di recedere dall'Albo da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, che può avvenire per qualsiasi motivo ed in ogni momento.

Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi immobili.

Agli interessati viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio.

TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.lgs 196/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs 101/2018, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse al presente regolamento. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici. I dati saranno disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza e di diritto di accesso agli atti. Si fa presente che il titolare del trattamento de dati personali è il Comune di Castelnuovo del Garda.